

Spettabile

AGCOM

Direzioni reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Centro Direzionale, Isola B5 – “Torre Francesco”

80143 – Napoli

c.a.

Dott. Dott.ssa Federica Alfano

Responsabile del procedimento

Inviata tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it

MPE/IT/24/047

Roma, 11 ottobre 2024

Oggetto: Colt Technology Services S.p.A. – “Risposta alla consultazione di cui alla delibera n. 352/24/CONS”

Facendo seguito alla pubblicazione della delibera 352/24/CONS, con cui Codesta Autorità ha avviato una consultazione pubblica nazionale relativa all’adozione di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 33, comma 8 del Codice, concernente la sospensione dell’applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A. a seguito della cessione della rete fissa, si inviano, in allegato alla presente, le considerazioni preliminari di Colt Technology Services S.p.A.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti

Marta Perrella


Responsabile Regolamentare Colt Technology Services S.p.A.

ALLEGATO

Come indicato nello Schema di Provvedimento di cui all'allegato B della delibera 352/24/CONS, TIM ha richiesto, con istanza del 2 settembre u.s., che venisse riconosciuta la **sopravvenuta inapplicabilità dell'obbligo di replicabilità** delle offerte al dettaglio di accesso alla rete fissa in ragione della conclusione, in data 1° luglio 2024, dell'operazione di cessione a KKR del ramo di azienda di TIM costituito dagli asset di rete fissa e della quota di maggioranza di TIM nella società FiberCop S.p.A., proprietaria della rete secondaria di TIM. A parere di TIM, difatti, a decorrere dalla data del closing dell'operazione viene meno la natura di operatore integrato verticalmente e, dunque, la necessità di verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione attraverso una verifica di replicabilità. Nella medesima istanza TIM richiede, in subordine, di adottare un provvedimento cautelare di immediata sospensione dell'obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del Codice non essendo *"in dubbio la sussistenza di circostanze straordinarie, che richiedano ad AGCom un intervento di urgenza a salvaguardia della concorrenza e, in definitiva, a tutela degli interessi generali degli utenti"*.

Vale la pena evidenziare preliminarmente come Codesta Autorità, a valle del cambiamento societario che ha interessato l'operatore attualmente notificato come SMP ha prontamente avviato, con delibera 315/24/CONS, il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete di comunicazioni elettroniche da postazione fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice. Come indicato nel comunicato stampa pubblicato sul sito web in data 12 settembre u.s., nell'ambito del suddetto procedimento l'Autorità analizzerà, *"gli effetti della separazione strutturale realizzata nei vari mercati collegati alla rete d'accesso, al fine di valutare il mantenimento, la modifica o la rimozione degli obblighi regolamentari vigenti"*, specificando che *"nelle more del completamento della nuova analisi, in coerenza con gli obiettivi di stabilità e predicibilità regolamentare richiesti dalla normativa europea e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, il quadro regolamentare di riferimento per il quinquennio 2024-2028 resta definito dalla delibera n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024, con la quale l'Autorità aveva concluso la precedente analisi coordinata dei mercati dell'accesso."*

Colt concorda con il percorso delineato da Codesta Autorità ritenendo che gli impatti della separazione strutturale vadano debitamente analizzati nell'ambito del procedimento di analisi di mercato già avviato da AGCOM. Per tale ragione non ritiene condivisibile e fondata la richiesta avanzata da TIM di adozione di misure cautelari d'urgenza.

E difatti il mero cambiamento strutturale intervenuto nell'assetto societario di TIM non è condizione sufficiente a far decadere gli obblighi attualmente imposti a TIM/Fibercop ai sensi della delibera 114/24/CONS. Un simile orientamento potrà difatti essere eventualmente assunto solo a conclusione del nuovo procedimento di analisi di mercato, una volta che saranno definiti i mercati rilevanti e le posizioni detenute all'interno di essi dagli operatori. Si tenga inoltre presente che, come correttamente riconosciuto da Codesta Autorità al punto 9 dello Schema di Provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, la separazione societaria della rete di accesso di TIM non ha fatto venire meno la relazione verticale tra Fibercop e Netco, la quale continua al contrario a permanere proprio per mezzo delle previsioni contenute nel MSA siglato dalle due società .

Si consideri, a tal riguardo, che nell'analisi di mercato di cui alla delibera 114/24/CONS l'obbligo di non discriminazione è stato posto in capo a TIM/Fibercop, in aggiunta all'obbligo di accesso, proprio al fine di evitare che la stessa potesse sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e l'integrazione nei mercati a valle (di TIM), ostacolando la competizione in questi ultimi. Tale rischio a parere della scrivente non appare scongiurato dalla separazione societaria permanendo elementi di integrazione verticale tra le due società per via del MSA siglato tra le stesse.

Si rileva inoltre, con riferimento specifico all'adozione di misure cautelari d'urgenza che, a parere di Colt non ricorrono i presupposti richiesti dall'art articolo 33, comma 8, del Codice dal momento che non si ravvedono i *"motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti"*, avendo l'Autorità già avviato il procedimento di analisi di mercato, unico ambito nel quale sarà possibile valutare l'appropriatezza o meno dell'attuale obbligo posto in capo a TIM. Di contro la revoca, seppur temporanea, di un obbligo che poi dovesse ritenersi ancora applicabile a conclusione del nuovo procedimento di analisi di mercato priverebbe i concorrenti di una salvaguardia essenziale per garantire loro la possibilità di competere in a *level playing field* con TIM.

Appare ancora meno meritevole di accoglimento la richiesta di TIM di eliminare l'obbligo previsto dall'articolo 38 della delibera 114/24/CONS di comunicare – entro il termine di 30 giorni dalla stipula – l'avvenuta aggiudicazione dei contratti relativi alle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati. Come noto, difatti, il segmento di mercato dei servizi di accesso al dettaglio dedicati agli utenti affari e alla Pubblica Amministrazione è un mercato decisamente concentrato nel quale oltre l'80% dei volumi di affari è appannaggio di 3 operatori (TIM, Fastweb e Vodafone) e, dunque, meritevole di essere attenzionato dal regolatore anche ai fine del procedimento istruttorio di cui alla delibera 352/24/CONS. Tale obbligo peraltro non comporta alcun pregiudizio competitivo per TIM trattandosi di una mera comunicazione a valle dell'aggiudicazione dei contratti e pertanto risponde ancora meno alle caratteristiche di urgenza necessarie per l'approvazione di una misura cautelare.

Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto che la richiesta di TIM venga rigettata da Codesta Autorità e che qualsiasi modifica relativa agli obblighi attualmente vigenti ai sensi della delibera 114/24/CONS venga decisa nell'ambito del nuovo procedimento di analisi di mercato. Ciò al fine di garantire il necessario livello di stabilità e predicibilità dell'azione regolamentare.